RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 26

Albi, elenchi e registri

Presso ciascun consiglio dell'ordine sono istituiti e tenuti aggiornati:

a) l'albo unico degli esercenti la professione a qualsiasi titolo nel quale, per coloro che esercitano la professione in forma collettiva, sono indicate le associazioni o le societa' di appartenenza;

b) gli elenchi degli avvocati specialisti;

c) il registro dei praticanti;

d) ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge. La scheda personale di ciascun iscritto deve contenere le seguenti informazioni: luogo, data di nascita, codice fiscale, domicilio professionale, eventuale afferenza agli albi ed elenchi e registri di cui al comma 1 e relativa data di iscrizione, eventuale afferenza all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, casella di posta elettronica ordinaria, domicilio digitale, estremi della polizza professionale. La scheda personale deve contenere altresi' l'indicazione dell'eventuale:

a) afferenza all'ufficio legale di un ente pubblico;

b) qualita' di professore o ricercatore, universitario e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici e il regime di impiego;

c) sospensione dall'esercizio professionale e della relativa causa;

d) radiazione, se divenuta esecutiva;

e) abilitazione al patrocinio, per i praticanti;

f) condizione di avvocato stabilito, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, purche' abbia la residenza o il domicilio professionale nel circondario;

g) titolarita' di uffici al di fuori del circondario del tribunale;

h) afferenza ad un'associazione professionale, ad una societa', o ad una rete tra professionisti. L'iscritto ha il dovere di comunicare prontamente al consiglio dell'ordine la propria eventuale iscrizione ad elenchi, albi e registri tenuti da istituzioni, enti e altri soggetti per qualsiasi finalita' prevista dalla legge, ai fini dell'annotazione di tali elementi nella propria scheda personale. La mancata comunicazione comporta responsabilita' disciplinare. Le modalita' telematiche di tenuta e aggiornamento

dell'albo, degli elenchi e dei registri, nonche' delle schede personali degli iscritti sono disciplinate con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense. L'albo, gli elenchi e i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito internet dell'ordine. Il decreto di cui al comma 4, disciplina altresi' le modalita' telematiche di trasmissione delle informazioni contenute negli albi, negli elenchi e nei registri, nonche' delle schede personali degli iscritti, assicurando la sincronizzazione e l'interoperabilita' tra i sistemi gestionali utilizzati dai consigli dell'ordine e dalla Cassa forense con il sistema centrale gestito dal Consiglio nazionale forense, anche al fine di mantenere costantemente aggiornato l'elenco nazionale degli avvocati e di consentire l'accesso del pubblico alle informazioni di cui al comma 5.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	II — Albi, elenchi e registri
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-26-albi-elenchi-e-registri

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it